

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 20 ottobre 1967 concernente la modifica dell'articolo 8
del decreto legislativo del 17 settembre 1928 regolante gli scavi
nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti

(del 2 febbraio 1968)

La modifica dell'art. 8 del decreto legislativo del 17 settembre 1928 che regola gli scavi nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti — proposta con messaggio del 20 ottobre 1967 del Consiglio di Stato — aumenta a 30 mila franchi la multa per i contravventori alle norme del citato decreto.

L'articolo, nella formulazione del vecchio testo, prevede che le contravvenzioni sono passibili di una multa da Fr. 5,— a Fr. 100,—.

L'aumento dell'importo della multa deve servire a far desistere dalle infrazioni alle norme indicate nella concessione dell'autorizzazione per l'estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli o altro materiale.

I sistemi di escavazione, adeguati alla evoluzione della tecnica, sono modificati dall'epoca dell'entrata in vigore del decreto.

I quantitativi di « inerti » richiesti per l'esecuzione di opere del genio civile e dell'edilizia hanno seguito il ritmo di espansione verificatasi negli scorsi anni di buona congiuntura economica. La crescente attività nel ramo delle costruzioni ha determinato un sempre maggior impiego di sabbia e ghiaia e conseguentemente dragaggi sempre più importanti lungo i corsi d'acqua che convogliano tali materiali.

L'escavazione non contenuta entro i condizionamenti fissati dal decreto può causare, nel corso del tempo, danni rilevanti alle opere di protezione costruite con l'aiuto dei sussidi federali e cantonali, compromettendo la stessa sicurezza delle arginate.

Con il decreto esecutivo del 21 gennaio 1966 già si è provveduto all'inserimento, nelle clausole di autorizzazione, di condizioni restrittive per la concessione di escavazioni.

Per colpire eventuali infrazioni o inadempienze delle prescrizioni, che possono essere originate da desiderio speculativo, visto i notevoli interessi economici legati alle escavazioni, come rilevato dal messaggio, è ora proposto l'aumento della cifra irrisoria della multa prima prevista.

La Commissione, per le ragioni elencate, aderisce alla proposta modifica ed invita il Gran Consiglio ad approvare il relativo decreto legislativo.

Per la Commissione della Legislazione :

S. Ballinari, relatore

Barchi — Bignasca — Guglielmoni —
Maino — Riva — Scacchi — Snider
— Staffieri — Tamburini — Tognini